
Comunicazioni obbligatorie ai Centri per l'Impiego

La Legge finanziaria n. 296/2006 ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2007, l'obbligo di comunicare al Centro per l'Impiego le assunzioni, le trasformazioni e le cessazioni dei rapporti di lavoro.

Questa Amministrazione, con le [circolari n. 2 e 3 del 2007](#), ha provveduto a fornire le opportune indicazioni operative, in particolare in ordine alle modalità ed ai termini.

In questa sezione sono raccolte le risposte ai quesiti inoltrati dalle Strutture dell'Ateneo, al fine di agevolare e semplificare gli adempimenti.

Risposte alle domande più frequenti sulle comunicazioni ai Centri per l'Impiego

Domanda n. 1

Le comunicazioni obbligatorie al Centro per l'Impiego possono essere effettuate anticipatamente rispetto ai termini di legge?

Risposta

No, i termini sono inderogabili.

In particolare:

- per l'instaurazione del rapporto di lavoro, la comunicazione deve avvenire entro le 24 ore precedenti l'evento. Solo nel caso in cui l'ultimo giorno utile cada in giorno festivo, non essendo ammessa la proroga automatica al giorno successivo, la comunicazione potrà essere fatta nel giorno precedente non festivo (compreso il sabato).
- per la trasformazione e la cessazione, invece, la comunicazione deve essere effettuata nei 5 gg. successivi l'evento. In questi casi, per contro, qualora la scadenza del termine cada in un giorno festivo (compreso il sabato), è ammessa la proroga automatica al primo giorno lavorativo utile.

Domanda n. 2

Quali tipi di borse di studio devono essere comunicati al Centro per l'Impiego e chi deve provvedere a tale adempimento?

Risposta

Devono essere comunicate le sole borse di studio "non ministeriali" e per tali si intendono quelle bandite dall'Università con fondi a totale carico delle strutture.

La comunicazione deve essere effettuata dal Responsabile della struttura che ha provveduto a conferire la borsa, acquisendo l'accettazione da parte del beneficiario.

Domanda n. 3

Ricercatori a tempo determinato. Nella comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro quale importo deve essere indicato?

Risposta

Deve essere riportato l'importo complessivo annuo lordo, indicato nel contratto.

Domanda n. 4

L'obbligo di comunicazione sussiste anche nei confronti dei tirocini formativi e di orientamento (non finalizzati all'assunzione) attivati all'interno di corsi di laurea di primo e secondo livello?

Risposta

Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i tirocini promossi da questa Università a favore dei propri studenti universitari, per realizzare momenti di alternanza studio-lavoro.

Domanda n. 5

Sussiste l'obbligo di comunicazione per l'Università che dispone presso le proprie strutture di alcuni giovani che svolgono il Servizio Civile Nazionale?

Risposta

Il Servizio Civile va ricompreso nelle c.d. attività di volontariato non soggette all'obbligo di comunicazione.

Domanda n. 6

Devono essere comunicate anche le borse post-dottorato di ricerca?

Risposta

Sì, qualora l'Università intenda attivarle.

Domanda n. 7

Tra le tipologie legali per le quali sussiste l'obbligo di effettuare la comunicazione al Centro per l'Impiego, devono essere ricompresi anche i contratti di collaborazione meramente occasionali, cioè i contratti stipulati ai sensi dell'art. 2222 c.c.?

Risposta

I contratti di collaborazione meramente occasionali (art. 2222 c.c.), caratterizzati da occasionalità, discontinuità e assenza di vincoli, non rientrano nell'obbligo di comunicazione. Si coglie l'occasione per ricordare che le collaborazioni coordinate e continuative, invece, devono essere comunicate, secondo le modalità ed i termini indicati nelle circolari sopra citate.

Domanda n. 8

Relativamente all'indicazione della data presunta di cessazione, come agire in caso di assunzioni per sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto? Si pensi ad una sostituzione di un lavoratore assente per mandato elettorale o per gravidanza.

Risposta

Nel caso di contratti a termine di natura sostitutiva va comunicata la data presunta. Qualora venga modificata, ne deve essere data comunicazione al Centro per l'Impiego.

Domanda n. 9

Qualora il rapporto di lavoro di cui si è data comunicazione preventiva non si instauri effettivamente, va indicato il motivo di cessazione?

Risposta

Basta una comunicazione che il rapporto non si è instaurato. Per quanto riguarda la data di presunta cessazione, si precisa che va comunicata, anche se poi non sarà quella effettiva.

Domanda n. 10

Relativamente alla comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, quale data deve essere indicata nel campo "decorrenza evento"?

Risposta

La data da prendere in considerazione è quella riferita al giorno in cui termina il rapporto di lavoro oggetto della comunicazione.

A tal proposito si ricorda che nel documento "Modelli e Regole" del maggio 2008, consultabile sul sito Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale al Link "Comunicazioni obbligatorie on line" e nella sezione "Area Download", sono contenute le indicazioni utili per la compilazione dei vari modelli di comunicazione ai Centri per l'Impiego.

Domanda n. 11

I rapporti instaurati prima del 01.01.2007, che nel corso del 2007 vengano prorogati, devono essere comunicati al Centro per l'Impiego?

Risposta

Sì, le proroghe fatte nel 2007 di rapporti già esistenti devono essere comunicate al Centro per l'Impiego, nei cinque giorni successivi.

Domanda n. 12

Le comunicazioni obbligatorie effettuate dalle varie strutture di questo Ateneo, devono essere trasmesse, per conoscenza, all'Amministrazione centrale?

Risposta

No. Le comunicazioni al Centro per l'Impiego sono direttamente ed interamente gestite dalla singola struttura.

Al fine di agevolare un contatto diretto tra la struttura competente e il Centro per l'Impiego, si raccomanda di indicare, nel campo "Telefono sede di lavoro" del modello unificato, il numero di telefono del soggetto referente.

Domanda n. 13

Da quando è reperibile la nuova modulistica per le comunicazioni al Centro per l'Impiego?

Risposta

Dal 02.07.2007, sul sito www.provincia.fi.it, link "Lavoro".

Pertanto, fin da ora se ne raccomanda l'utilizzo.

Domanda n. 14

Perché sono stati modificati i moduli delle comunicazioni obbligatorie?

Risposta

La nuova modulistica è stata predisposta dalla Regione Toscana in previsione della trasmissione per via telematica delle comunicazioni. Tale modalità di invio diverrà obbligatoria a decorrere dal 01.10.2007.

L'introduzione anticipata dei nuovi moduli è finalizzata a consentire agli operatori del settore di acquisire una maggiore dimestichezza nell'uso degli stessi, onde evitare inutili ritardi od inconvenienti al momento in cui entrerà in vigore (tra poco più di due mesi).

A questo proposito si forniscono alcune indicazioni operative in ordine alla compilazione del Modello Unificato:

- per ciò che riguarda la voce "PAT INAIL" (Posizione Assicurativa Territoriale), si deve indicare il numero di riferimento utilizzato per le comunicazioni all'INAIL;
- relativamente alla voce "Tipo orario", qualora la comunicazione riguardi soggetti non aventi orario lavorativo (Collaborazioni coordinate e continuative, assegni di ricerca, borse di studio "non ministeriali", etc.), la casella deve essere lasciata in bianco, facendo presente nella lettera di trasmissione che la comunicazione riguarda una situazione alla quale non può essere attribuita alcuna tipologia oraria;
- infine, per la voce "qualifica professionale ISTAT", lasciare la casella in bianco qualora si tratti di rapporti diversi dal lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato. Anche in questo caso è necessario farne riferimento nella lettera di trasmissione.

Domanda n. 15

Le comunicazioni, effettuate dopo il 02.07.2007, con i vecchi moduli sono comunque valide?

Risposta

Le comunicazioni con i vecchi moduli continueranno ad essere accettate dal Centro per l'Impiego per un breve periodo di tempo. Pertanto si sollecita l'utilizzo dei nuovi moduli quanto prima.

Domanda n. 16

Quali sono le modalità operative per l'inserimento telematico delle comunicazioni?

Risposta

L'invio per via telematica delle comunicazioni avverrà attraverso l'uso di una smart - card. La procedura di accreditamento dell'Università è in fase di elaborazione.

A conclusione della stessa, verranno fornite le opportune indicazioni alle strutture interessate.

Domanda n. 17

Il nuovo modulo "unificato", formato da più sezioni, deve essere inviato unitamente alle pagine non compilate?

Risposta

Sì, il modulo è unico, quindi deve essere trasmesso in ogni sua parte.

Domanda n. 18

Anche le cosiddette "150 ore – studenti" devono essere comunicate ai Centri per l'Impiego? A tal proposito, si precisa che le "150 ore – studenti" consistono in collaborazioni degli studenti universitari alle attività connesse ai servizi forniti dall'Università, che vengono attivate mediante la stipula di contratti di Co.Co.Co. e sono retribuite, ma non configurano un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

Risposta Ministero

Le c.d. "150 ore – studenti", si qualificano come collaborazioni coordinate e continuative e perciò sottoposte all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1180 e ss. della legge n. 296/06.

Domanda n. 19

Ai fini della compilazione della Sezione I del Modello Unificato, dedicata al datore di lavoro, quale codice deve essere utilizzato (il n. 80.30.1 oppure il n. 80.30.2 della tabella ATECOFIN) per identificare l'istituzione universitaria?

Risposta Ministero

La tabella ATECOFIN è una tabella "chiusa", in quanto certificata dal Ministero delle Entrate. Per inserire i codici segnalati bisogna fare riferimento ai settori economici utilizzati per la dichiarazione dei redditi. Tali codici sono inseriti nella tabella ATECOFIN.

Domanda n. 20

Nella Tabella ISTAT 2001, da consultare per ricavare i codici di identificazione della qualifica professionale del lavoratore, si fa ancora riferimento alla figura dell'assistente amministrativo (n. 3.3.1.1.1.), dell'assistente amministrativo con compiti esecutivi (n. 4.1.1.6.3.) e del collaboratore amministrativo (n. 3.3.1.1.3.).

La nuova classificazione del personale, invece, identifica il lavoratore sulla base di categorie professionali e di posizioni economiche, pertanto, quale codice deve essere inserito?

Inoltre, non si potrebbe prevedere un codice apposito per identificare il personale tecnico amministrativo delle Università?

Risposta Ministero

La tabella ISTAT 2001 è una tabella chiusa, in quanto utilizzata dall'ISTAT per il censimento. Per inserire le figure professionali desiderate, bisogna fare riferimento alle classificazioni più prossime.

Domanda n. 21

La mobilità (intercompartimentale e compartimentale) del pubblico dipendente è da intendersi come un'ipotesi di instaurazione del rapporto, da comunicarsi entro il giorno precedente, oppure di trasformazione del rapporto (trasferimento del lavoratore), per la quale vige il termine dei 5 gg. successivi?

Risposta Ministero

Qualora lo spostamento del personale sia all'interno del medesimo ente, non va comunicato; qualora il trasferimento del lavoratore sia presso un altro ente e non sia definitivo, va assimilato al distacco e comunicato con il modello trasformazione. Tale obbligo entra in vigore con il Dm in corso di attuazione; qualora il trasferimento sia definitivo le comunicazioni da effettuare sono due: la prima, a carico dell'amministrazione cedente, è di cessazione e va fatta entro 5 giorni, la seconda, a carico dell'amministrazione che riceve, è di assunzione e va fatta entro le ore 24 del giorno precedente.

Domanda n. 22

La risposta al quesito n. 1. 23 prevede l'obbligo di comunicazione per le borse di studio non ministeriali. Tuttavia, nella nuova modulistica non vi è alcun codice che consenta di identificare tale figura, pertanto come si deve procedere?

Risposta Ministero

La borsa di studio ministeriale va assimilata a tirocini o altre esperienze assimilabili.

Domanda n. 23

Le collaborazioni occasionali devono essere comunicate ai Centri per l'Impiego?

Risposta

In merito si rammenta che le disposizioni contenute nella Legge Finanziaria per l'anno 2007 e nelle circolari del Ministero del Lavoro e del Dipartimento della Funzione Pubblica, hanno la precipua finalità di prevenire il c.d. lavoro nero, oltre che effettuare il monitoraggio del mercato del lavoro.

Pertanto trovano applicazione in presenza di rapporti di lavoro sia subordinato che autonomo o parasubordinato. In particolare presuppongono che fra il lavoratore ed il datore di lavoro vi sia un collegamento funzionale non episodico ma dotato di un minimo di continuità.

E' pur vero che la circolare dell'Ufficio per il Personale delle Pubbliche Amministrazioni n. 1/08 indica fra i rapporti oggetto di comunicazione obbligatoria i rapporti di lavoro occasionale. Occorre quindi definire quali sono le tipologie di rapporto occasionale destinatarie della norma.

Infatti non può non rilevarsi che la tipologia di lavoro occasionale può ricomprendere fattispecie molto diverse fra loro ed in particolare sia i contratti di prestazione d'opera resi ai sensi dell'art. 2222 del codice civile, sia i rapporti di lavoro occasionale resi ai sensi dell'art. 61, comma 2, D. Lgs. n. 276/2003 (decreto di attuazione della cd. Legge Biagi) che, come è noto, non è applicabile alle P. A., sia gli incarichi a consulenti esterni.

In ordine alla prima tipologia di rapporti (art. 2222) il Ministero del Lavoro, nelle FAQ presenti nel sito, ha precisato che *"Non rientrano nell'obbligo di comunicazione i contratti di collaborazione meramente occasionali (art. 2222 C.C.), caratterizzati da occasionalità, discontinuità e assenza di vincoli."*

In riferimento alle c.d. "mini co. co. co." si riporta il quesito e le relativa risposta:

"Le cosiddette "mini co. co. co." rientrano tra le fattispecie soggette ad obbligo di comunicazione e i caratteri distintivi delle stesse rispetto alle co. co. pro.? Ad esempio, l'incarico di docenza, affidato da un organismo di formazione ad un collaboratore esterno per una durata complessiva inferiore a 30 giorni, per il quale sia stato riconosciuto un compenso inferiore a 5000,00 euro, si configura come rapporto di lavoro soggetto ad obbligo di comunicazione?"

La nota del 14 febbraio 2007 indica chiaramente, nel paragrafo "Oggetto delle comunicazioni – Rapporti di lavoro Lett. B "cosa si intende per lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa e chiarisce anche i casi in cui vige l'obbligo della comunicazione per tali contratti. In particolare si afferma che rientrano nell'obbligo di comunicazione le collaborazioni occasionali, di cui all'art. 61, comma 2, D. Lgs. 276/2003 nelle quali, pur mancando la continuità, sussiste il coordinamento con il committente (cd. "mini co.co.co."). Non rientrano, invece, quelle forme di rapporto di lavoro di cui all'art. 2222 del Codice civile".

In merito ai contratti di prestazione occasionale stipulati da Pubblica Amministrazione con esperti esterni (non superiore ai 30 gg. nell'anno solare e reddito derivante da prestazione occasionale inferiore ad Euro 5.000 nell'anno solare stesso) il Ministero ha chiarito che *"Qualsiasi forma di assunzione anche con prestazione occasionale va comunicata. Ne sono escluse solo quelle forme di lavoro autonomo che rientrano nella tipologia dell'art. 2222 del Codice Civile"*.

Per ciò che riguarda in particolare la partecipazione a conferenze, si osserva come la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2008 definisca *"la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili"* (e quindi anche la partecipazione a conferenze) come prestazioni meramente occasionali, in quanto *"esaurienti in una sola azione o prestazione e caratterizzate da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine"*. Da tale indicazione si deduce che la partecipazione a conferenze sia da intendersi come prestazione ex art. 2222 c.c. e, pertanto, non vada comunicata.

Si segnala, infine, che questo Ufficio, preso atto delle numerose richieste di chiarimenti provenienti dalle strutture in seguito alla emanazione della circolare n. 1/2008, ha presentato al Ministero del Lavoro i quesiti di seguito riportati:

"Come è noto ai sensi dell'art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 276/2003 le collaborazioni occasionali ex art. 61 del medesimo decreto non possono essere applicate alle pubbliche amministrazioni. Tanto premesso, le collaborazioni occasionali di questa Università sono state stipulate ai sensi degli artt. 2222 e segg. c.c.. Il problema che si pone è se le collaborazioni occasionali, poste in essere da questa Amministrazione, siano oggetto di comunicazioni obbligatorie al Centro per l'Impiego."

In particolare, si sottopone alla Vs. attenzione la seguente casistica, che più frequentemente si verifica nella prassi dei nostri uffici:

- a) incarichi affidati ai sensi dell'articolo 2222 e segg. c.c. per prestazioni professionali il cui compenso è minore di € 5.000, da corrispondere dietro presentazione di regolare fattura per prestazione d'opera da consegnare dopo due mesi;
- b) incarichi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente ai sensi dell'articolo 2222 e segg. c.c. il cui compenso è minore di € 5.000, da corrispondere dietro notula per una prestazione d'opera da consegnare dopo due mesi;
- c) incarichi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente ai sensi dell'art. 2222 e segg. c.c. il cui compenso è maggiore di € 5.000, da corrispondere dietro notula per una prestazione d'opera da consegnare dopo due mesi;
- d) incarichi per tenere conferenze nell'ambito della didattica e/o della ricerca svolte dalla struttura".

La **risposta fornita dal Ministero** è stata la seguente:

"La informiamo che: sono esclusi dall'obbligo delle comunicazioni tutte le forme di lavoro autonomo reso ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile, sia in forma professionale che occasionale. Devono essere, invece, comunicati i contratti di lavoro a progetto, i contratti di agenzia e di rappresentanza commerciale, le collaborazioni coordinate e continuative nelle P.A., le collaborazioni occasionali, le prestazioni sportive e le prestazioni rientranti nel settore dello spettacolo, ai sensi dell'art.1 della legge 8/1979, per le quali vige l'obbligo di assicurazione dell'ENPALS.

La nota del 14 febbraio 2007 indica chiaramente, nel paragrafo "Oggetto delle comunicazioni - Rapporti di lavoro Lett. B" cosa si intende per lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa e chiarisce anche i casi in cui vige l'obbligo della comunicazione per tali contratti. In particolare si afferma che rientrano nell'obbligo di comunicazione le collaborazioni occasionali, di cui all'art. 61, comma 2, D.Lgs. 276/2003 nelle quali, pur mancando la continuità, sussiste il coordinamento con il committente (cd. "mini co.co.co.")".

Dall'esame delle risposte fornite dal Ministero del Lavoro e alla luce dei chiarimenti forniti dal Dipartimento della Funzione Pubblica è quindi possibile concludere che qualsiasi forma di assunzione, anche con prestazione occasionale va comunicata.

Ne sono escluse solo quelle forme di lavoro autonomo che rientrano nella tipologia dell'art. 2222 del Codice Civile.

Ultimo aggiornamento 23 settembre 2008